



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**CITTÀ DI SUSÀ**

Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del CONSIGLIO COMUNALE N.6**

**OGGETTO:**

**Tassa Rifiuti Puntuale. Approvazione Piano Finanziario e Tariffe per l'anno 2019.**

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Gruppo consiliare</b>	<b>Presente</b>
1. PLANO Sandro - Sindaco	"Susa"	Sì
2. FONZO Antonia - Assessore	"Susa"	Sì
3. LIUZZO Erika - Assessore	"Susa"	Giust.
4. FONTANA Denis - Assessore	"Susa"	Sì
5. BELTRAME Luigi - Vice Sindaco	"Susa"	Sì
6. SOTTEMANO Walter - Consigliere	"Susa"	Sì
7. SIBILLE Maicol - Consigliere	"Susa"	Giust.
8. DE FAVERI Cinzia - Consigliere	"Susa"	Sì
9. PERDONCIN Roberto - Consigliere	"Susa"	Sì
10. AMPRINO Gemma - Consigliere	"Susa"	Sì
11. PELISSERO Giuliano - Consigliere	"Nuova Susa"	Sì
12. BACCARINI Giovanni - Consigliere	"Nuova Susa"	Sì
13. PANARO Salvatore - Consigliere	"Nuova Susa"	Sì

**Totale Presenti: 11**  
**Totale Assenti: 2**

Assume la presidenza il Signor PLANO Sandro.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CARCIONE Dr.ssa Marietta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** l'ampia e dettagliata relazione del Vice Sindaco Luigi BELTRAME.

**Richiamato** quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**Dato atto** che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato ulteriormente differito, con decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 dal 28.02.2019 al 31.03.2019;

**Evidenziato che** dovendo procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2019 che contempla tra le entrate tributarie il gettito derivante dalla TARI (Tassa sui rifiuti) occorre approvare le tariffe da applicare per l'anno 2019 in relazione al piano finanziario;

**Dato atto** che la tassa "de quo" è stata introdotta dall' art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014);

**Atteso che** con propria deliberazione n. 11 del 31/03/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento della Tari puntuale che disciplina la nuova modalità di determinazione del tributo, con decorrenza dal 01.01.2017;

**Richiamata** la propria deliberazione assunta in data odierna di modifica del suddetto regolamento;

**Evidenziato** che la tassa viene applicata per la parte fissa con il metodo normalizzato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, e per la parte variabile con il metodo misto (una quota calcolata con il metodo normalizzato e una quota calcolata sugli effettivi svuotamenti dei rifiuti solidi urbani indifferenziati);

**Atteso** che il DPR n. 158/1999 approva il Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (T.I.A.);

**Evidenziato che** l'art. 1 comma 1093 della Legge n. 145/2018 ha prorogato al 2019 la modalità di determinazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario di determinazione della quantità di rifiuti prodotti, (c.d. metodo normalizzato), estendendo anche all'anno 2019 la possibilità di utilizzare i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal DPR. 158/1999;

**Dato atto** che Aysel S.p.A. ha presentato in data 30/11/2018 il Piano economico finanziario per l'anno 2019;

**Evidenziato** che il Responsabile dell'Ufficio Igiene ha espresso parere favorevole sul suddetto previsionale come da Allegato;

**Dato atto** che il gettito della TARI deve coprire i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento come dettagliatamente evidenziati nel Piano Finanziario: i suddetti costi comprendono quelli comunicati da ACSEL nonché i costi comunali per la riscossione del tributo e la gestione del servizio;

**Visto** l'allegato PIANO FINANZIARIO alla presente deliberazione, ( Allegato A), predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal DPR n. 158/1999, che evidenzia costi complessivi pari ad € 1.160.361,89 =: l'importo comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i

costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione; il piano finanziario complessivo comprende costi fissi per € 418.266,39= e costi variabili per € 742.095,00=;

**Evidenziato** che i suddetti costi devono essere successivamente determinati al netto delle entrate derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati, dal contributo da parte dello Stato per gli Istituti scolastici pubblici (così come previsto dall'art. 33bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito nella Legge 28 febbraio 2008 n. 31), dal rimborso da parte di Geogreen, da rimborsi vincolati, nonché dall'utilizzo di una quota di riserve ACSEL pari ad € 57.103,00=, per cui risulta un costo da coprire con la tariffa di € 1.013.122,59=;

**Considerato** che il vigente Regolamento attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze:

- Ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra quota fissa e quota variabile( art. 1 comma 6)
- Determinare per ogni categoria di utenza domestica i coefficienti Ka e Kb
- Determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc e Kd
- Determinare per la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, la parte calcolata con il metodo normalizzato e la parte calcolata con la misurazione puntuale degli svuotamenti del rifiuto non recuperabile (art. 5 comma 13 e art. 7 comma 11);
- Stabilire il numero minimo di svuotamenti dei contenitori del rifiuto non recuperabile per le utenze domestiche e non domestiche (art. 5, comma 14 e art. 7 comma 12)
- Determinare litri/mq per gli uffici (art. 6)
- Determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, in relazione al piano finanziario;

**Ritenuto** opportuno determinare, come dettagliatamente indicato nell'Allegato B alla presente deliberazione:

- **in ordine alla ripartizione dei costi fissi e variabili**
  - a) i costi fissi sono stati attribuiti tra utenze domestiche e non domestiche in base al rapporto tra il numero degli utenti medesimi e il totale degli utenti;
  - b) i costi variabili (per la parte A. della tariffa calcolata con il metodo normalizzato) sono stati attribuiti tra utenze domestiche e non domestiche in base al rapporto tra la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze medesime, determinati in base ai coefficienti Kb e Kd del DPR 158/1999 come modificati ai sensi della Legge n. 145/2018 e il totale dei rifiuti come comunicati da ACSEL;
- **in ordine all'applicazione dei coefficienti di produzione specifica dei rifiuti:**
  - c) i coefficienti per le utenze domestiche, Ka (per la parte fissa) sono individuati in misura fissa in ragione della popolazione, mentre i coefficienti Kb sono determinati in base ai coefficienti di produttività di cui al DPR 158/1999 come modificati ai sensi della Legge n. 145/2018;
  - d) i coefficienti per le utenze non domestiche, Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile) sono determinati in base ai coefficienti di produttività di cui al DPR 158/1999 come modificati ai sensi della Legge n. 145/2018 e allegati;
  - e) Per le utenze giornaliere: ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, le tariffe per le categorie di beni durevoli ed alimentari sono commisurate sulla base delle quantità di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione al costo del servizio comunicati da ACSEL ;
- **in ordine alla determinazione della percentuale di incidenza della quota variabile della tariffa calcolata con il metodo normalizzato**
  - f) di stabilire che i costi variabili netti pari ad € 619.617,00= sono coperti per il 90% dalle tariffe calcolate con il metodo normalizzato e per il 10% dalle tariffe calcolate con il numero degli svuotamenti;
  - g) stabilire che il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile sia determinato nel seguente modo:
    - per le utenze domestiche: n. 4 svuotamenti da litri 120

- Per le utenze non domestiche: n 4 svuotamenti in relazione ai litri dei contenitori di rifiuto indifferenziato assegnati alle medesime utenze;
- h) di stabilire per gli uffici non dotati di autonoma attrezzatura, in numero 38,56 i litri mq svuotati annui ;
- i) approvare le tariffe TARI, al netto del Tributo provinciale ambientale, come da Tabelle C e D;

**Vista** la tabella C in cui sono riportate le tariffe per le utenze domestiche suddivise nella parte fissa e variabile;

**Vista** la Tabella D in cui sono riportate le tariffe delle utenze non domestiche suddivise nella parte fissa e variabile;

**Atteso** che per le utenze non domestiche sono previste le esenzioni per gli edifici di culto ammessi nello Stato e aree di pertinenza, per gli edifici scolastici e per gli immobili di altri Comuni siti nel territorio comunale destinati a compiti istituzionali: tali esenzioni sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria stimata in € 25.115,00= è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come desunto dal bilancio di previsione 2019;

**Atteso** che ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

**Richiamato** l'art. 1 comma 1 lettera b) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito nella legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone testualmente: *"... Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. .... Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."*;

**Considerato** inoltre che:

- a decorrere dall'anno 2018, il comma 653 della legge 147/2013 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 2017) introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che *" a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;
- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della legge n.147 del 2013, a cura del Mef – Dipartimento delle Finanze, sottolineano che: *"Il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, pertanto può essere ritenuto il 2018 un anno di transizione in attesa di poter efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma. I comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio. Tuttavia il comma 653 richiede che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta rifiuti"*; a questo proposito, occorre precisare che:
- le linee interpretative di cui si effettua la pubblicazione è diretta a coadiuvare i comuni nell'applicazione delle risultanze dei fabbisogni standard in vista della predisposizione del piano finanziario;

**Dato altresì atto** che la Tabella 2.6 riporta utili informazioni per poter ottemperare a quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013. Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:

- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
- le tonnellate di rifiuti gestiti. Il valore così ottenuto viene poi pubblicato sotto forma di coefficiente di riparto per essere utilizzato con scopi perequativi;

**Ritenuto** pertanto in attuazione delle linee guida sopra citate fare un confronto tra le risultanze dei fabbisogni standard calcolati dal Mef e quelle del piano finanziario prodotto dal gestore del servizio al lordo dei costi del comune, tramite l'applicativo di simulazione messo a disposizione dall'IFEL, costruito utilizzando un formato simile all'esempio di cui all'allegato 2 delle Linee guida;

**Considerato** che dal confronto il costo standard complessivo risulta essere € 1.181.012,00= nel prospetto messo a disposizione da IFEL, mentre i costi del piano finanziario dell'Ente ammontano ad € 1.160.362,00=, pertanto conformi alle linee guida;

**Visti:**

- il parere favorevole sull'allegato piano finanziario espresso dal Revisore dei conti;
- il parere favorevole di regolarità sul previsionale espresso dal Responsabile dell'Ufficio Igiene;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari;

**Atteso** che il Segretario Comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

**Dato** atto che l'art. 42, Il comma, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, determina fra le competenze del Consiglio comunale l'approvazione dei regolamenti e le determinazioni delle tariffe;

**Si apre** la discussione così sintetizzabile (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi dei consiglieri è conservata su file audio presso la segreteria comunale).

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale [www.cittadisusa.it](http://www.cittadisusa.it), alla voce Consiglio Comunale on-line.

**Consigliere Baccarini Giovanni** il quale legge un intervento scritto e deposita poi il testo per essere riportato integralmente a verbale:

“ Su questo punto all'ordine del giorno, è doveroso far notare come, al di là dell'enunciato “Tassa Rifiuti Puntuale. Approvazione Piano Finanziario e Tariffe per l'anno 2019” non pare affatto essere andato avanti il progetto, almeno in maniera significativa, della tariffa puntuale. Come si evince dalla tabella dell'allegato B, “DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLA QUOTA VARIABILE (Parte B DELLA TARIFFA) CALCOLATA IN RELAZIONE AL NUMERO DEGLI SVUOTAMENTI”, troviamo che, nella definizione dei costi variabili, risulta che la componente puntuale è ancora limitata al 10% contro l'ovviamente 90% della componente calcolata con metodo normalizzato. (COSTI VARIABILI € 619.617,00% metodo normalizzato: 90 € 557.655,30 % metodo puntuale: 10 € 61.961,70). In pratica siamo fermi a quando la metodica è stata introdotta, di fatto non ci si è mossi dalla precedente delibera simile di un anno fa, quando avevamo sollevato il problema della limitata incidenza della componente puntuale dalla TARI per la quota variabile. In pratica con una dose, diremo “omeopatica” di tariffa puntuale si vuol far credere ai cittadini di aver adempiuto alla parte del programma di mandato che parlava di applicazione della tariffa puntuale, anche con l'ambiguità nel titolo di questo punto dell'ordine del giorno che esordisce con “Tariffa rifiuti puntuale ...”, salvo poi vedere che il contenuto del relativo piano finanziario indica sulla questione ben altro. Per questo motivo, perché si tratta ovviamente di una parte importante del bilancio, il nostro voto sarà contrario.”

**Sindaco Sandro PLANO** il quale risponde : “Possiamo accettare, certamente non di buon grado, la critica in riferimento alla percentuale, ma nel fare le nostre dichiarazioni ovviamente è stato sottovalutato la mole

di lavoro che richiede l'avvio di un progetto del genere, tant'è che siamo solo in due Comuni, Susa e Sant'Antonino che hanno intrapreso questo percorso che, ripeto, è stato defatigante perché si è dovuta bonificare tutta la banca dati e collegarla a un indirizzo univoco, condiviso con gli operatori che gestiscono i rifiuti. Quindi i problemi ci sono stati anche a livello notevole perché abbiamo scoperto, nostro malgrado, che una banca dati è assolutamente necessaria in quanto incide direttamente sulla tariffa. Avviare un progetto sulla tariffa puntuale in assenza di dati certi, espone l'Amministrazione comunale a gravi contenziosi, cosa che abbiamo voluto evitare. Ti do ragione sul fatto che sia stata una dose "omeopatica", però non ci siamo oggettivamente sentiti di dare degli "antibiotici da cavallo" su un paziente che comunque riesce a stabilire delle percentuali di raccolta differenziata tutto sommato dignitosa".

Prosegue il dibattito con gli interventi registrati di: **Vicesindaco Luigi Beltrame**, Consigliere **Giovanni BACCARINI**, Sindaco **Sandro PLANO**;

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. ==
Votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 4 ( Amprino, Pelissero, Baccarini, Panaro)

#### **DELIBERA**

1. Di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2019 relativamente alla gestione del servizio di igiene ambientale, redatto dall'ACSEL S.P.A., integrato con i costi comunali e allegato alla presente deliberazione e disporre la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio comunale (Allegato A).
2. Di approvare l'Allegato B contenente i criteri di determinazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche;
3. Di approvare, per l'anno 2019, le tariffe del tributo denominato TARI puntuale per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche così come da allegati C e D alla presente deliberazione;
4. Di dare atto che la determinazione delle tariffe approvate con il presente provvedimento, è stata effettuata con criteri razionali secondo quanto indicato dalla linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Di dare atto che, ai sensi del comma 444 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, per il ripristino degli equilibri di bilancio, i Comuni possono modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro il termine previsto per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
6. Di stabilire che per l'anno 2019 il versamento del tributo in oggetto, ad eccezione del tributo giornaliero, è effettuato in due rate con le seguenti scadenze: I rata 30 ottobre 2019 – II rata: 30 aprile 2020 - Verrà effettuato l'invio ai contribuenti da parte dell'Ente del modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997 n. 241, (modello F24), anche mediante l'invio via posta elettronica ai contribuenti che hanno comunicato la PEC o l'indirizzo di posta elettronica;
7. Di dare atto che per la riscossione del tributo giornaliero, effettuata dalla Concessionaria Maggioli Tributi S.P.A, vengono fissate tre rate con scadenza nei mesi di giugno, settembre e dicembre 2019;
8. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

9. Di pubblicare le scadenze sopra indicate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata "scadenario dei nuovi obblighi amministrativi" ai sensi dell'art. 12, comma 1bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e del DPCM 8 novembre 2013;
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:
- |   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| - | Presenti        | n. 11  |
| - | Astenuti        | n. ==  |
| - | Votanti         | n. 11  |
| - | Voti favorevoli | n. 11  |
| - | Voti contrari   | n. ==. |

#### ALLEGATI

- A - PIANO FINANZIARIO TARI 20189
  - B - Criteri di determinazione delle tariffe
  - C – Tabella Tariffe Utenze Domestiche
  - D – Tabella Tariffe Utenze Non domestiche
- Parere su Previsionale ACSEL 2019
- PARERE Revisore dei Conti

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Presidente  
Firmato Digitalmente  
PLANO Sandro

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
CARCIONE Dr.ssa Marietta

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Grazia Pent

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa